



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052



RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 60

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 17,00, presso il Comune di Bardonecchia si è tenuta la seduta del Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, in data 21 marzo 2012 nella persona del signor Edoardo SORTINO - revisore contabile.

---ooOoo---

La seduta si tiene per provvedere all'esame della proposta di ***“Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/04/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2014”***, ed al controllo di tale ipotesi, con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999, sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/04, nonché dell'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

IL REVISORE

Dato atto che con nota in pari data 17 c.m. è stato chiesto a quest'Organo di esprimere un parere sull'ipotesi di ***contratto decentrato integrativo***, relativo all'anno 2014, nonché in merito alla quantificazione e costituzione del ***“fondo”*** ed all'utilizzo delle risorse decentrate, previo controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, concernenti, sia la costituzione ***per l'anno 2014***, del Fondo (***ex art. 31, comma 2, e seguenti del CCNL 22-01-2004, art. 4, comma 1, del CCNL 9 maggio 2006 ed art. 8, comma 2, del CCNL 11.4.2008***) ed al suo utilizzo per i vari istituti contrattuali (***produttività, indennità, progressioni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc.***) nonché delle modalità di ripartizione delle somme stesse al personale dipendente del Comune;

Visto, inoltre, il verbale dell'ipotesi di accordo sottoscritto il 15 aprile 2014, dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, dal quale si rileva che il Fondo per l'anno 2014 è stato costituito nell'ammontare complessivo di Euro € 163.658,77= quindi, nel limite di spesa del 2010 (***di cui Euro 133.871,31 come fondo unico consolidato ed Euro 29.787,46= come fondo variabile***);

Atteso che il fondo, come chiarito da parere ARAN pubblicato sul sito nella stessa Agenzia, include l'incremento dello 0,60%, ex art. 8/2c del CCNL 2009 e l'incremento dello 0,50%, ex art. 4/1c, del CCNL 2006;

Visti in particolare i prospetti allegati all'ipotesi citata, riportanti nel dettaglio il costo e le risorse necessarie a finanziare l'accordo;

Dato atto che da tale importo sono attinte anche le risorse necessarie a finanziare le *progressioni orizzontali*, che ammontano ad **euro 48.616,76=** e che, nell'anno 2014, non ne sono state attribuite di nuove in forza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, *(come modificato dall'art. 1, comma 456, secondo periodo, della legge n. 147/2013 - legge di stabilità 2014)*, che prevede il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della progressione economica degli stipendi nei confronti del personale, senza possibilità di successivi recuperi, in quanto gli emolumenti corrisposti "per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, **"non può superare"**, in ogni caso il tetto del fondo del 2010, facendo riferimento al numero dei dipendenti effettivamente in servizio.

Rilevato, peraltro, che tale precetto normativo non è imperativo (*riduzione in misura proporzionale in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale*) alla luce della la circolare n° 12 del 2011 della Ragioneria Generale, che precisa le modalità di calcolo, per cui questo l'Ente non deve effettuare alcuna decurtazione.

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato indirizzato ad istituti contrattuali tutti compresi nell'art. 17 del CCNL 1° aprile 1999 ed a istituti compresi nei CCNL. 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 ed 11 aprile 2008;

Dato atto che l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 1° aprile 1999, assegna all'Organo di Revisione dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza, peraltro, entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati;

Dato atto, altresì, che l'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che l'Organo di revisione dell'Ente effettua: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*

Rammentato che l'art. 40, del già citato D. Lgs. n. 165 del 2001, disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali ed in particolare, il comma 3-bis, recita: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato"*;

Rammentato, infine, che il comma 3-*quinquies*, del suddetto art. 40, prevede che: *"..... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede*

decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato che gli importi come sopra evidenziati, ivi compresi i connessi oneri previdenziali ed assistenziali, trovano integrale finanziamento nei fondi degli stanziamenti per l'esercizio 2014, deputati alla remunerazione del personale, come risulta dalla citata relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ove è attestato che per le nuove disposizioni contrattuali esiste la piena copertura, come stabilito dall'art. 40, comma 3-*sexsies*, del già citato D. Lgs. n. 165 del 2001;

Rilevato, in particolare, che per la *costituzione* del fondo è stato correttamente tenuto quale base l'importo dei fondi certificati al 2004 e che è stato rispettato il principio del "*contenimento della spesa del personale*" come prevede la normativa vigente;

Dato atto che il Comune, per l'anno che qui interessa (2014) è *sottoposto alla disciplina prevista dal patto di stabilità interno*. [legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (legge di stabilità 2012), sostanzialmente confermate dall'art. 1 - commi da 532 a 549 - della legge 28 dicembre 2013, n. 147, (legge di Stabilità 2014)], ed ha raggiunto, nel 2014, gli obiettivi programmatici previsti dal patto,

DA ATTO

Di aver provveduto al controllo della suddetta ipotesi di contratto integrativo, verificando il rispetto dei vincoli:

- derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattate;
- derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001;
- di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

e delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività, nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2013, con i vincoli di bilancio;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE



